

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1964

(21^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra » (328) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE Pag. 271, 272
BERNARDINETTI 272
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 272

« Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, numero 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (762) (D'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 272, 273, 275
BERMANI, relatore 273, 274
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 275
PEZZINI 272, 273, 275
SPEZZANO 273, 274, 275

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla,

Caponi, Cittante, Coppo, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Maggio, Pasquato, Pezzini, Rotta, Saxl, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fiore è sostituito dal senatore Spezzano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

BRAMBILLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra » (328)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Carelli, Angelilli e Zaccari: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra ».

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

21ª SEDUTA (28 ottobre 1964)

Come i colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge fu rinviata per consentire un esame preliminare degli emendamenti proposti.

Risulta tuttavia alla Presidenza che i colloqui che hanno avuto già inizio tra il relatore, i proponenti del disegno di legge ed il rappresentante del Governo, non sono stati ancora portati a conclusione.

Si ritiene quindi opportuno un ulteriore rinvio della discussione del disegno di legge.

B E R N A R D I N E T T I. Vorrei pregare il rappresentante del Governo di far sì che i prossimi colloqui avvengano tempestivamente. Se è possibile, gradirei a questo proposito una dichiarazione da parte dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

M A R T O N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho nulla in contrario ad accogliere l'invito del senatore Bernardinetti, compatibilmente però con gli impegni del Ministro.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (762) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Ferri Mauro, Berlinguer Mario, Fortuna e Martuscelli: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, numero 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiore a dieci, per raggiungere i quindici anni d'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato alle condizioni indicate nel predetto articolo 12, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

P E Z Z I N I. Vorrei fare un'osservazione di carattere pregiudiziale all'esame del presente disegno di legge.

Come appare evidente dallo stesso titolo, noi dobbiamo affrontare la discussione di un provvedimento che prevede una modifica della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori: io vorrei, però, ricordare a me stesso ed alla Commissione che noi siamo investiti anche dell'esame di altri disegni di legge che trattano la stessa materia, propongono cioè modifiche alla stessa legge n. 289 del 1963. Si tratta, precisamente, del disegno di legge n. 28 « Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, avente per oggetto la Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori », d'iniziativa del senatore Fiore; del disegno di legge n. 147 « Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificatrice della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori », d'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri; del disegno di legge n. 470 « Abrogazione dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori », d'iniziativa dei senatori Dominè ed altri.

Mi domando, pertanto, se non sia il caso che la Commissione discuta congiuntamente al provvedimento in oggetto anche i succita-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

21ª SEDUTA (28 ottobre 1964)

ti disegni di legge, in considerazione, appunto, del fatto che concernono tutte le modifiche alla legge istitutiva della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

P R E S I D E N T E . Una delle ragioni per le quali il disegno di legge n. 762 è stato posto all'ordine del giorno prima degli altri testè ricordati dal senatore Pezzini è che tale disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, mentre per gli altri si dovrebbe iniziare la discussione in questa sede.

B E R M A N I , relatore. A proposito della pregiudiziale sollevata dal senatore Pezzini, per non essere tacciato di negligenza da parte degli onorevoli colleghi, desidero chiarire che anche io — ricordo che sono il relatore su tutti questi disegni di legge — avevo già avanzato la proposta di discutere congiuntamente i provvedimenti in questione. Senonchè furono gli stessi avvocati ad opporsi a tale procedura, poichè ritengono che il disegno di legge più vasto, quello che sarebbe più logico affrontare per primo, difficilmente, anche per motivi di carattere finanziario, riuscirebbe ad avere una sollecita approvazione da parte della Commissione.

Il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame (che risolve solo parzialmente la questione, ma reca comunque un beneficio agli avvocati e procuratori) avrebbe invece la possibilità di un breve *iter*, soprattutto in considerazione del fatto che — come ricordava l'onorevole Presidente — è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Pertanto, esclusivamente sotto questo punto di vista, ritengo che sarebbe opportuno passare senz'altro all'esame e all'approvazione del provvedimento oggi all'ordine del giorno della nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Vi è poi un altro punto a favore della opportunità di limitare la discussione al presente disegno di legge e cioè il fatto che tutti gli altri provvedimenti prevedono delle modifiche sostanziali della legge istitutiva della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e

procuratori, mentre il disegno di legge numero 762 dispone unicamente la riapertura di un termine, e non entra, quindi, nella sostanza della legge.

Se la legge n. 289 del 1963 dovrà essere modificata, questo costituirà oggetto di un successivo esame da parte della Commissione, nel quale potranno essere logicamente presi in considerazione congiuntamente gli altri tre disegni di legge.

P E Z Z I N I . Con l'approvazione del disegno di legge in questione, però, verrà a cadere il secondo comma dell'articolo unico di cui consta il provvedimento di iniziativa del senatore Fiore, il quale evidentemente non avrà più alcuna ragione d'essere.

P R E S I D E N T E . Avremo, però, proceduto con un certo ordine.

P E Z Z I N I . Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Presidente, considero superata, almeno per quanto mi riguarda, la pregiudiziale.

S P E Z Z A N O . I rilievi fatti dal senatore Pezzini mi sembrano fondati. Tuttavia, sono del parere che non si possa aderire agli stessi: infatti, pur ritenendo utile e necessaria la discussione degli altri disegni di legge che hanno lo stesso oggetto e che regolano in modo più completo la materia, se tanto si facesse si ritarderebbe l'*iter* di questo provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, che è indispensabile per sanare alcune situazioni.

Invero, sono molti i casi di avvocati che non hanno esercitato il diritto loro riconosciuto dalla legge del 1963. E noi legislatori assumeremmo una grave responsabilità verso detti avvocati non procedendo all'esame di questo disegno di legge.

Ciò premesso, debbo dire, però, che se ciò significasse che non si deve emendare il disegno di legge, sarebbe allora davvero il caso di abbinarlo agli altri disegni di legge e, quindi, di discutere tutta la materia.

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Spezzano di non entrare nel merito.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

21ª SEDUTA (28 ottobre 1964)

S P E Z Z A N O . Non entro nel merito: sono sempre nella pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Per quanto si riferisce all'eventualità di emendamenti al disegno di legge all'ordine del giorno, devo dire che non si può affermare alcuna preclusione.

Poichè non si insiste sulla pregiudiziale, prego il relatore di riferire sul disegno di legge in discussione.

B E R M A N I , *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, approvato nella seduta dell'11 settembre 1964 dalla IV Commissione (Giustizia, della Camera dei deputati, concerne esclusivamente — come è stato già rilevato — una riapertura di termini in favore degli avvocati e procuratori

Come è noto, con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata successivamente dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289, venne istituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, con sede in Roma, avente personalità giuridica di ente di diritto pubblico. In seguito alla istituzione di detta Cassa ogni avvocato o procuratore è tenuto a versare dei contributi ai fini della pensione. Inoltre, su tutti gli atti applicano le cosiddette « marche Cicerone », che vanno a favore della Cassa. Infine gli avvocati devono corrispondere alla Cassa una percentuale sull'importo della retribuzione, percentuale che è calcolata sulla retribuzione al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile. Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante da un conto generale, alimentato dai contributi generali, e da conti individuali, alimentati dai contributi personali obbligatori.

L'articolo 32 della legge istitutiva dell'8 gennaio 1952, n. 6, stabiliva: « La pensione si consegue: a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età; b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa con almeno 70 anni di età ». La successiva legge 25 febbraio 1963, n. 289, però, modificando il citato

articolo 32, stabilisce, invece, all'articolo 12, che la pensione si consegue: « ... a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 70 anni di età se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno di età ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale. In questo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però ai dieci, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa versando a questa ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi. Agli avvocati e procuratori che si trovano nelle condizioni del presente articolo viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 720.000 annue. Analogo trattamento spetta agli avvocati che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Molti avvocati, però, per vari motivi, non hanno potuto effettuare il versamento delle somme necessarie per il riscatto degli anni mancanti nel breve termine di tre mesi, previsto dall'articolo 12 della legge del 1963 e quindi, avendo lasciato cadere detto termine perentorio, hanno perduto il diritto alla pensione.

Peraltro, è necessario rilevare che in questo caso non si può parlare di negligenza da parte degli avvocati, in quanto la Direzione della Cassa in una circolare dell'11 maggio

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

21ª SEDUTA (28 ottobre 1964)

1963 aveva invitato i Consigli degli Ordini ad informare gli interessati circa le nuove norme in materia di pensionamento, ma non tutti i Consigli hanno raccolto l'invito.

Un certo numero di avvocati, inoltre, non ha potuto effettuare il versamento perchè ammalati o assenti o impediti per i più diversi motivi. Di conseguenza un gran numero di avvocati anziani, con moltissimi anni di esercizio professionale, si vedono privati del diritto di conseguire la pensione, per quanto modesta essa sia.

Per i suesposti motivi i deputati Guerrini, Ferri, Berlinguer, Fortuna e Martuscelli hanno ritenuto opportuno predisporre il presente disegno di legge, in forza del quale il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori a dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa, previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della legge proposta.

Per evidenti motivi di giustizia e di equità, ritengo anche io che il provvedimento in esame debba essere senz'altro approvato dalla Commissione e che debba essere approvato nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Resto, tuttavia, in attesa, per poterne discutere, di eventuali proposte di emendamento, che in certo senso sono state già annunciate dal senatore Spezzano, in considerazione probabilmente del fatto che vi sono delle categorie di avvocati ancora esclusi da questa riapertura di termini, dalla facoltà cioè di poter esercitare il diritto di riscatto anche in ritardo.

S P E Z Z A N O . Accetto in pieno la relazione, molto chiara, del senatore Bernani, e quindi nessun dubbio da parte mia vi è sulla necessità di approvare il disegno di legge.

Ritengo, però, necessario presentare un emendamento per estendere il diritto di riscatto — limitato dalla legge a coloro che l'8 gennaio 1952 avevano compiuto i 50 anni di

età — a coloro che alla stessa data avevano compiuto i 45 anni di età.

Saneremmo così una grave ingiustizia.

Bisogna subito precisare che il mio emendamento non danneggia interessi di terzi o della Cassa. Infatti, non si stabilisce altro che un diritto al riscatto, per cui il pensionando dovrà pagare il riscatto che, come è noto, sarà di lire 60.000 all'anno e quindi dovrà pagare ben 600.000 lire.

Io ho parlato anche con i colleghi deputati presentatori del disegno di legge che discutiamo, i quali mi hanno detto di essere favorevoli all'emendamento.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poichè l'emendamento viene presentato solo in questo momento, mi riservo di farlo esaminare dagli uffici del Ministero.

S P E Z Z A N O . Non ho nulla da obiettare al riguardo, per quanto mi sembra che non si tratti di materia delicata o difficile: si tratta semplicemente di estendere il diritto al riscatto a coloro che avevano compiuto 45 anni di età.

P E Z Z I N I . Poichè non ci è ancora pervenuto il parere della Commissione di giustizia è opportuno, a mio avviso, rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari